

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1216

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 13 dicembre 2006, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati PECORELLA* (915); FORGIONE e FARINA Daniele (1206); DE ZULUETA, BONELLI, BOATO, CASSOLA, FRANCESCATO, FUNDARÒ, LION, LOMELO, PELLEGRINO, PIAZZA Camillo, POLETTI, TREPICCIONE e ZANELLA (1272); SUPPA, TENAGLIA, GAMBESCIA e CESARIO (1279)

(V. Stampati Camera nn. 915, 1206, 1272 e 1279)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 dicembre 2006

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura

* Il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-ter. - (*Fatto commesso all'estero*). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».

